



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE
DIREZIONE CENTRALE PER I DIRITTI CIVILI, LA CITTADINANZA E LE MINORANZE

Roma, data protocollo

AI SIGG. RI PREFETTI	<u>LORO SEDI</u>
AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA AUTONOMA DI	<u>TRENTO</u>
AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA AUTONOMA DI	<u>BOLZANO</u>
AL SIG. PRESIDENTE DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA	<u>AOSTA</u>

OGGETTO: Concessione della cittadinanza italiana ai sensi degli articoli 5 e 9 della legge n. 91/1992. Proroga del termine massimo di conclusione del procedimento.

Come è noto, per le domande presentate a partire dal 20 dicembre 2020 il termine massimo di conclusione dei procedimenti di concessione della cittadinanza italiana di cui agli artt. 5 e 9 della legge n. 91/1992 è stato ridotto a ventiquattro mesi prorogabili fino ad un massimo di trentasei mesi, ai sensi dell'art. 9-ter della legge n. 91/1992, come modificato dall'art. 4, comma 5, del decreto-legge n. 130/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 173/2020.

Questa Direzione si è avvalsa di tale proroga per le istanze che, a 30 giorni dalla scadenza biennale, risultano prive dei pareri (rapporto informativo e/o SDI) della Questura competente o comunque dei restanti pareri del comparto sicurezza.

In tali casi, il sistema informatico CIVES invia una comunicazione all'interessato, informandolo che il termine di conclusione del procedimento di concessione della cittadinanza italiana è prorogato di 12 mesi, aggiornando in maniera automatica il termine di scadenza.

MODULARIO
INTERNO 314

MOD. 4 P.S.C.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE
DIREZIONE CENTRALE PER I DIRITTI CIVILI, LA CITTADINANZA E LE MINORANZE

Giova sottolineare che il meccanismo di proroga di cui sopra opera esclusivamente nei casi in cui la pratica sia ancora priva dei pareri sopra indicati; nelle ipotesi in cui ad essere mancante sia, invece, il parere della Prefettura, resta fermo il termine biennale di scadenza.

Ne consegue la necessità di processare con priorità le pratiche carenti del solo parere prefettizio, impedendo in tal modo il decorrere del termine di scadenza, anche per non incorrere nel rischio di ricorso per silenzio nel quale l'Amministrazione viene puntualmente condannata alle spese di giudizio.

Al fine di favorire la ricerca delle suddette istanze prive del parere della Prefettura, ma con rapporto informativo o SDI espresso, si pubblicano nella sezione documenti in CIVES le istruzioni per la ricerca delle pratiche con l'indicazione dei valori da inserire per la loro estrapolazione, ciò, per la pronta valutazione dei requisiti richiesti per le determinazioni di competenza.

Si confida nella consueta collaborazione.

IL DIRETTORE CENTRALE
(Orano)